

COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA
NON ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 84 DEL 28.10.2004

INDICE

Articolo	1	-	Obiettivi generali e contenuti dei Criteri	pag. 3
.....				
Articolo	2	-	Validità dei Criteri	pag. 3
.....				
Articolo	3	-	Zonizzazione del territorio comunale	pag. 3
.....				
Articolo	4	-	Nuove autorizzazioni	pag. 3
.....				
Articolo	5	-	Trasferimenti di sede	pag. 3
.....				
Articolo	6	-	Oggetto dell'autorizzazione	pag. 4
.....				
Articolo	7	-	Abbinamento con altre attività	pag. 4
.....				
Articolo	8	-	Distributori automatici	pag. 4
.....				
Articolo	9 - Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione di diritto			pag. 4
Articolo	10	-	Cessazione e subingresso nell'attività	pag. 4
.....				
Articolo	11	-	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 5
.....				
Articolo	12	-	Norma di rinvio	pag. 5
.....				
Articolo	13	-	Disposizioni finali	pag. 5
.....				

Articolo 1
Obiettivi generali e contenuti dei criteri

1. I Criteri per l'insediamento dei punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici, ai sensi del D. Lgs. 24 aprile 2001 n.170, e delle linee di indirizzo approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 10.02.2003, si propongono di incrementare la diffusione della stampa attraverso una razionale espansione della rete di rivendite di quotidiani e periodici, assicurando un più razionale insediamento delle medesime in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, una migliore produttività del servizio e un più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.
2. Le previsioni di cui ai presenti Criteri sono coordinate con il Piano per la localizzazione dei punti vendita esclusivi, agli effetti della programmazione integrata del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.
3. I Criteri disciplinano le condizioni per l'insediamento di punti venditi non esclusivi e disciplinano i trasferimenti di sede.

Articolo 2
Validità dei Criteri

1. La validità dei presenti Criteri è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione con la quale sono approvati.
2. Alla scadenza del quadriennio, i Criteri mantengono la loro validità nelle more della predisposizione dei nuovi Criteri.

Articolo 3
Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita non esclusivi, il territorio comunale è suddiviso nelle stesse zone individuate nel Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi (allegato B), le quali, devono essere ulteriormente suddivise come di seguito :
 - a) **zone totalmente carenti di servizio, sia di punti vendita esclusivi che di punti vendita non esclusivi:**
 - b) **restante parte del territorio comunale.**

Articolo 4

Nuove autorizzazioni

1. E' consentito l'avvio di punti vendita non esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni, nell'ambito delle zone totalmente carenti di servizio come individuate dall'art. 3, comma 1, lett. a) a condizione che sia rispettata la distanza di 150 metri da eventuali esercizi esistenti in altre zone .
2. Nella restante parte del territorio comunale, caratterizzata dalla presenza di attività di cui trattasi, è consentito l'avvio di nuovi punti vendita non esclusivi a condizione che a distanza di metri 150 (centocinquanta) non esistano altri punti vendita, esclusivi o non esclusivi.
3. La misurazione della distanza è effettuata computando l'effettiva percorrenza stradale per aree pubbliche, seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
4. La distanza tra esercizi sopra indicata deve essere osservata sempre anche con riferimento a punti vendita ubicati in zone diverse.

Articolo 5 Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo è condizionato al trasferimento di sede dell'attività primaria o prevalente cui è funzionalmente e logisticamente collegato, previa comunicazione da presentare contestualmente alla comunicazione o richiesta relative all'attività primaria.
2. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti con domande di nuove aperture, i procedimenti sono definiti seguendo l'ordine di presentazione delle domande se regolari, o quello derivante dalla data dalla quale sono regolarizzate.

Articolo 6 Oggetto dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 24.04.2001, n. 170, l'autorizzazione per punti vendita non esclusivi può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato:
 - a) per soli quotidiani;
 - b) per soli periodici;
 - c) per quotidiani e periodici.

Articolo 7 Abbinamento con altre attività

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti vendita non esclusivi è consentito, unicamente, l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 170/2001.

Articolo 8 Distributori automatici

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l'assistenza degli addetti alle vendite.
2. L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad alcuna particolare limitazione né ad altro titolo.

Articolo 9 Disposizioni transitorie per il rilascio dell'autorizzazione di diritto

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 170/2001, è consentito, ai soggetti che hanno effettuato regolare comunicazione per l'effettuazione della sperimentazione di cui alla Legge 13.04.1999, n. 108, di inoltrare apposita richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di diritto, entro i trenta giorni successivi alla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale sono approvati i presenti Criteri.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, ogni eventuale ed ulteriore richiesta non potrà avere seguito, per decorrenza dei termini.

Art. 10

Cessazione e subingresso nella attività

1. La cessazione dell'attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.
2. La titolarità dell'autorizzazione di un punto vendita non esclusivo, considerato il legame funzionale con l'attività già esistente, non può essere ceduta se non unitamente alla titolarità dell'attività primaria o prevalente.
3. E' invece consentito l'affidamento in gestione del punto vendita non esclusivo, anche separatamente dall'attività primaria o prevalente, sempreché l'attività si svolga negli stessi locali.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 la comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.

Articolo 11

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 170/2001, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore dei presenti criteri, i termini di cui al comma 1, lett. a) e b) decorrono dalla data di esecutività della Deliberazione con la quale gli stessi sono approvati.

Articolo 12

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Le disposizioni dei presenti Criteri si adeguano automaticamente alle nuove normative in materia di stampa quotidiana e periodica emanate successivamente alla loro entrata in vigore.
